



COMUNE DI CAMERI  
PROVINCIA DI NOVARA

Originale

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39**

**OGGETTO:**

**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2022**

L'anno duemilaventuno addì ventuno del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sede comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. PACILEO Giuliano - Sindaco	Sì	10. NARDULLI Elena - Assessore	Giust.
2. BAIESI Valerio - Assessore	Sì	11. NUVOLONI Mattia - Consigliere	Sì
3. FABUSINI Fabrizio - Consigliere	Sì	12. ROMEO Paolo - Consigliere	Sì
4. GAMBARO Simone - Assessore	Sì	13. ROSSI Stefano - Consigliere	Sì
5. GATTI Mauro - Consigliere	Sì	14. ROSSONI Melissa - Consigliere	Giust.
6. GENNARO Giuseppina - Consigliere	Sì	15. SPATERI Anna Maria - Consigliere	Sì
7. GHISLERI Valeria - Consigliere	Sì	16. TOSCANI Pierangelo - Vice Sindaco	Sì
8. MESSINA Daniele Nicolò - Consigliere	Sì	17. ZAMPAGNI Angela - Consigliere	Sì
9. MONFRINOLI Rosa Maria - Assessore	Sì		
		Totale Presenti:	15
		Totale Assenti:	2

Assiste il Segretario Generale PASSARO Dott. Armando, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco PACILEO Giuliano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;*

visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;*

richiamata la propria precedente deliberazione n. 31 in data 30.12.2020, con la quale si confermava:

- un'aliquota unica dell'addizionale IRPEF in misura pari allo 0,60 %;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con deliberazione di natura regolamentare, può unicamente

- a) variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;
- b) individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2022-2024;

richiamato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2022-2024, confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,60 %;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00. euro;

ritenuto di provvedere in merito;

visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del DLGS 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

visto lo Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

visto il vigente Regolamento IRPEF;

acquisito il parere tecnico e contabile favorevole ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 espresso dal Responsabile Finanziario;

preso atto della relazione illustrativa del Sindaco;

dichiarata aperta la discussione sono intervenuti i Consiglieri: Stefano Rossi e Angela Zampagni

ultimata la discussione;

disposto dal Sindaco Presidente di procedere mediante votazione palese ed avendo l'esito della votazione dato il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 4 (Daniele Nicolò Messina, Anna Maria Spateri, Stefano Rossi, Mauro Gatti)

Astenuti nessuno

Su n. 15 Consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

1. di confermare per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, nonché dell'art. 5 del vigente Regolamento comunale sull'IRPEF, l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022 nella misura dello 0,60 %;
2. di confermare la soglia di esenzione per il 2022 ai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo non superiore a € 10.000,00 così come previsto dall'art 7 del vigente Regolamento comunale sull'IRPEF;
3. di dare atto che il gettito derivante dall' applicazione dell'addizionale IRPEF sarà introitato sulla risorsa n. 45/2/1 del bilancio di previsione 2022-2024 secondo le indicazioni elaborate da Arconet, Rgs, Anci e Dipartimento delle Finanze in merito all'applicazione dell'allegato 4.2 al punto 3.7 del D.Lgs 118/2011;

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it), individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998.

Successivamente, stante l'urgenza a provvedere,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Voti favorevoli n. 11  
Voti contrari n. 4 (Messina, Spateri, Rossi, Gatti)  
Astenuiti nessuno  
Su n. 15 Consiglieri presenti e votanti,

### **D I C H I A R A**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.



**COMUNE DI CAMERI**  
PROVINCIA DI NOVARA

---

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2022**

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri firmati digitalmente di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Area Ragioneria	Favorevole	13/12/2021	VECCHIO Dott.ssa Tiziana
Area Ragioneria	Favorevole	13/12/2021	VECCHIO Dott.ssa Tiziana

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Firmato Digitalmente

PACILEO Giuliano

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato Digitalmente

PASSARO Dott. Armando